

Da : Christian Scalabrin <christian.scalabrin@comune.rovigo.it>

ven, 20 set 2024, 13:05

Oggetto : Re: RICHIESTA DI RISCONTRO_Fwd: Richiesta pareri su mozione prot. 67586

A : Organiistituzionali Comune Di Rovigo <organiistituzionali@comune.rovigo.it>

Cc : Fabrizio Ravagnani <fabrizio.ravagnani@comune.rovigo.it>

Egr. colleghi,

Vi riporto di seguito le considerazioni urbanistiche, elaborato dai ns. uffici, in merito alla mozione in parola (Cons. Conchi - Palazzo Barotto).

Il fabbricato denominato "Palazzo Barotto" è stato dichiarato di interesse culturale dal Ministero per i Beni Culturali e le attività Culturali – Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Verona, con Declaratoria del 12/09/2002.

La Soprintendenza Regionale per i Beni e le Attività Culturali del Veneto, con provvedimento in data 04/08/2023, ha autorizzato il Comune all'alienazione del bene, ribadendo l'interesse storico-artistico particolarmente importante del complesso immobiliare, dichiarando espressamente *"non compatibile ogni destinazione d'uso esclusivamente privato, dovendo salvaguardarsi la fruizione pubblica almeno parziale del complesso"*. Con lo stesso provvedimento, tra le prescrizioni, la Soprintendenza ha precisato che sono *"del tutto incompatibili le misure di tutela previste dal PRG (ove l'edificio è classificato in area di ristrutturazione edilizia D2. Grado di protezione4)"* e ribadendo che *"qualsiasi intervento di restauro deve essere coerente con la definizione di restauro contenuta all'Art.34 del d.Lgs 490/1999"*.

Nella variante generale al P.I. adottata con DCC n. 83 del 20/11/2023, l'area su cui sorge "Palazzo Barotto" è stata classificata come zona "SC 3.2 – Aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport", precisando all'art. 85 delle N.T.O. che *"In tali aree sono ammesse unicamente costruzioni ad uso ristoro e per le sedi delle associazioni nel rispetto dei parametri fissati dal Repertorio Normativo"*.

Qualora l'Amministrazione intenda dare una diversa destinazione urbanistica all'area, sarà necessaria successiva variante (eventualmente anche nell'ambito del Piano delle Alienazioni, il cui provvedimento di approvazione può costituire adozione della variante urbanistica ove necessario); tuttavia dovranno comunque essere rispettate le prescrizioni della Soprintendenza.

Da ultimo si ricorda quanto disposto in materia di conservazione dei beni culturali dal D.Lgs. 42/2004, artt. 30, 32 e 33.

L'art. 30 prevede che: *"Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico hanno l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza"*.

L'art. 32 prevede che: *"Il Ministero può imporre al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo gli interventi necessari per assicurare la conservazione dei beni culturali, ovvero provvedervi direttamente."*

A disposizione.

Scalabrin